PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ART. 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142

Art. 1

L'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quelli indicati dall'articolo medesimo fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito. I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente allo Erario.

Versione in vigore dal 10 febbraio 1968, non più in vigore dal 1 maggio 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-addizionale-istituita-con-l-art-80-primo-comma-del/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it